COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 107 DEL 30/03/2023

OGGETTO:	**APPROVAZIONE DEL METODO DI STIMA DEI SERVIZI ECOSISTEMICI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **trenta** del mese di **Marzo** alle ore **11:00** , in modalità telematica a mezzo collegamento Skype, si è riunita

L A G I U N T A C O M U N A L E

All'adunanza risultano presenti i signori:

	Pres.	Ass.
GAFFEO EDOARDO	X	
TOVO ROBERTO	X	
FAVARETTO GIUSEPPE	X	
ZAMBELLO MIRELLA		X
CATTOZZO LUISA		X
MERLO DINA	X	
MILAN MATTIA	X	
BAGATIN BENEDETTA	X	
BUSINARO GIORGIA	X	
TOTALE	7	2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Alessandro Ballarin, anch'egli collegato via Skype dalla Sede comunale.
Assume la Presidenza il Prof. Edoardo Gaffeo nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza, chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge Regionale n. 14 del 06/06/2017 avente ad oggetto: "*Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"*" ha posto diversi obiettivi alle politiche territoriali e degli strumenti di pianificazione, tra i quali:
- *ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050;*
- *individuare le funzioni eco-sistemiche dei suoli e le parti di territorio dove orientare azioni per il ripristino della naturalità, anche in ambito urbano e periurbano;*
- *promuovere e favorire l'utilizzo di pratiche agricole sostenibili, recuperando e valorizzando il terreno agricolo, anche in ambito urbano e periurbano;*
- *individuare le parti di territorio a pericolosità idraulica e geologica, incentivandone la messa in sicurezza secondo il principio di invarianza idraulica e valutandone, ove necessario, il potenziamento idraulico e favorendo la demolizione dei manufatti che vi insistono, con restituzione del sedime e delle pertinenze a superficie naturale e, ove possibile, agli usi agricoli e forestali; nonché disciplinando l'eventuale riutilizzo, totale o parziale, della volumetria o della superficie, dei manufatti demoliti negli ambiti di urbanizzazione consolidata o in aree allo scopo individuate nel Piano degli interventi (PI), mediante riconoscimento di crediti edilizi o altre misure agevolative;*
- *valutare gli effetti degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia sulla salubrità dell'ambiente, con particolare riferimento alla qualità dell'aria, e sul paesaggio, inteso anche quale elemento identitario delle comunità locali;*
- la L.R. 14/2017 sopraccitata ha definito con il termine "*mitigazione*" le "*misure volte a mantenere le funzioni eco-sistemiche del suolo e a ridurre gli effetti negativi, diretti o indiretti, degli interventi di edificazione ed urbanizzazione del territorio sull'ambiente e sul benessere umano*" e con il termine "*compensazione ecologica*" gli "*interventi volti al ripristino delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli, finalizzati a compensare quelle perse con gli interventi di edificazione ed urbanizzazione, quali la bonifica e la deimpermeabilizzazione del suolo o gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi";*";
- l'art. 17 della L.R. 11/2004, ai fini della riduzione del consumo di suolo, prevede che: "*Qualora [...] risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il comune procede: [...] all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica. La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall'articolo 6 e in sede di adozione dello strumento il comune dà atto dell'avvenuto espletamento delle procedure di cui alla presente lettera e degli esiti delle stesse"*;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 29/12/2020 avente ad oggetto: "*Approvazione di Criteri generali da applicare per la determinazione del Contributo straordinario di cui all'Art. 16, Co. 4, del D.P.R. 380/2001 e per la definizione degli accordi pubblico-privato in attuazione dell'Art. 6 della L.R. 11/2004*", e precisamente all'Allegato B, sono definiti i criteri generali che costituiscono le linee guida a cui deve uniformarsi l'attività dell'Amministrazione nell'istruttoria, elaborazione e stipula degli accordi "pubblico-privato" previsti dall'art. 6 della L.R. 23/04/2004, n. 11 "Norme per il Governo del Territorio e in materia di Paesaggio", prevedendo, tra le modalità di valutazione delle proposte di accordo, che si dovrà tenere conto: "*del consumo di suolo generato*

dall'intervento, dando priorità ad interventi che non determinano consumo di suolo, o che prevedono una compensazione o comunque che comportino il minor consumo di suolo possibile";

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 dell'1/03/2022 avente ad oggetto: "Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio per l'adeguamento alle disposizioni della L.R. 06/06/2017, N. 14 ed alla D.G.R.V. N. 668 del 15/05/2018. Esame delle osservazioni pervenute, controdeduzioni ed approvazione della variante", all'art. 34.4 è previsto che: "*Nel rispetto delle direttrici preferenziali di sviluppo insediativo, qualora risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il Comune procede: [...] alla definizione delle modalità di compensazione del consumo di suolo prevedendo complessivamente l'invarianza della permeabilità dei suoli, attuata tramite la rinaturalizzazione, come definita all'art. 2 della L.R. 14/2019, ed al paragrafo 3.1.2 dell'Allegato "A" alla D.G.R. 263/2020, di una equivalente superficie, oppure, in alternativa, mediante la trasformazione di un'area situata all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui alla L.R. 14/2017, da area edificabile ad altra destinazione che di fatto ne impedisca l'impermeabilizzazione. Detta compensazione avviene sulla base delle superfici e dei relativi coefficienti di deflusso, indipendentemente dalla volumetria realizzabile*";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell'1/03/2022 è stato illustrato al Consiglio Comunale il Documento Programmatico della Variante Generale al Piano degli Interventi (Dodicesima variante al P.I.)" il quale prevede che "*Il territorio quindi sarà letto in chiave di servizi ecosistemici: così facendo, sarà possibile valutare quali scelte portano una perdita e quali a rigenerazione, in termini di rinaturalizzazione e fertilità dei suoli*", ed ancora: "*Sarà quindi compito dello strumento operativo introdurre "misure di compensazione" orientate a garantire un ottimale equilibrio sotto il profilo ambientale ed ecosistemico degli interventi*";

RITENUTO necessario dotarsi di una metodologia di valutazione e comparazione delle istanze di variante, che valuti l'impatto delle stesse mediante Servizi Ecosistemici, definiti dal Millennium Ecosystem Assesment-MEA (2005), come "*i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano"*;

DATO ATTO che con Determinazione n. 3921 del 21/12/2022 è stato affidato il servizio di redazione della verifica di non Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, della Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale, e dello studio di Compatibilità Idraulica, nell'ambito del quale era richiesta anche la definizione di un metodo di valutazione delle misure compensative del Consumo di Suolo;

RILEVATO che lo studio incaricato ha elaborato un metodo di valutazione dei servizi ecosistemici, dettagliatamente illustrato nell'elaborato denominato "Valutazione dei servizi ecosistemici – Variante n. 12 al P.I. - Comune di Rovigo – Relazione", allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, che permette, da un lato all'Amministrazione di raffrontare le manifestazioni di interesse pervenute, dall'altro ai singoli proponenti di ottimizzare le stesse, affinché nel loro insieme migliorino, o comunque mantengano, la qualità ambientale e paesaggistica del territorio ed i Servizi Ecosistemici correlati;

DATO ATTO che il criterio di valutazione delle Manifestazioni di interesse proposto si pone l'obiettivo di migliorare, o comunque di mantenere, la qualità ambientale e paesaggistica del territorio, mediante la realizzazione di un bilancio tra la perdita potenziale di Servizi Ecosistemici dovuti agli interventi di urbanizzazione e l'incremento di Servizi Ecosistemici conseguenti all'adozione di adeguate misure di mitigazione ambientale e di interventi di compensazione, da realizzarsi nel sito di intervento o in altro sito da individuare;

VISTO che il Responsabile del procedimento è il dott. Lorenzo Zago individuato giusto Decreto Dirigenziale n. 89 del 30/05/2022;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 26 del vigente Statuto comunale riguardanti le competenze della Giunta Comunale;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del medesimo D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri da parte del:
• Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole;
• Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alle regolarità contabile: Favorevole;

Con voto unanime e favorevole espresso in forma palese

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2. **DI APPROVARE** la metodologia di valutazione dei servizi ecosistemici dettagliatamente illustrata nell'elborato denominato "Valutazione dei servizi ecosistemici – Variante n. 12 al P.I. - Comune di Rovigo – Relazione", allegato al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. **DI DARE ATTO** che le istanze di variante saranno valutate anche mediante la presente metodologia, al fine di verificare la sostenibilità complessiva del Piano degli Interventi;

4. **DI DEMANDARE** agli uffici competenti l'adempimento degli obblighi di trasparenza discendenti dal D.Lgs. 33/2013, disponendo la pubblicazione del presente Atto nel sito web dell'Ente nella Sezione dell'Amministrazione Trasparente: “Provvedimenti – Provvedimenti Organi di indirizzo”;

5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata votazione unanime e palese, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante la necessità di procedere celermente con la valutazione delle manifestazioni di interesse inerenti la variante generale al Piano degli Interventi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL SINDACO
Alessandro Ballarin	Edoardo Gaffeo
Documento sottoscritto con firma digitale	*Documento sottoscritto con firma digitale*